



# Comune di Isola del Liri

## PROVINCIA DI FROSINONE

### Ordinanza n° 34 del 11/05/2023

**Oggetto: Regolamentazione della diffusione sonora e degli intrattenimenti musicali e altre forme di allietamento complementari alla attività di somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi.**

#### IL SINDACO

**Vista** la nota Arpa ns prot 3803 del 20/3/2023 e considerato che nella nota si sottolinea: *"che il rumore generato dall'attività di movida che dalle segnalazioni risulta interessare l'area di Corso Roma e dei suoi dintorni prossimi in tutti i fine settimana rappresenta una condizione di effettivo inquinamento acustico così come definite dalla L.447/1995 art 2 c. 1 lettera a"*;

**Considerato** che nella stessa nota sopracitata si riporta testualmente *"si rende opportuno che il Sindaco di Isola del Liri, in qualità di autorità sanitaria locale, a tutela della salute dei cittadini residenti attui tutte le misure di contenimento del rumore anche attraverso la gestione e l'eventuale limitazione delle autorizzazioni concesse contemporaneamente a più attività commerciali ricadenti nella stessa area nel rispetto delle modalità di cui alla LR n.18 del 3 agosto 2001"*;

**Considerata**, quindi, la necessità di provvedere alla salvaguardia della salute pubblica anche sotto il profilo della tutela dall'inquinamento acustico proveniente dagli ambienti di vita interni ed esterni;

**Considerato** che lo svolgimento dell'attività di intrattenimento e svago pone il problema della conciliabilità con il riposo e la tutela della salute delle persone;

**Considerato** che il Ministero dell'Interno, in conformità a quanto disposto dalla Cassazione penale con sentenza 10234 del 21 ottobre 1996, ha ritenuto esenti dalla disciplina di cui all'art.69 del T.U.L.P.S. gli spettacoli ed i trattenimenti organizzati in pubblici esercizi allo scopo di attirare la clientela, senza perciò aumentare il prezzo della consumazione e senza che ci sia nel locale l'apprestamento di elementi necessari che ne configurano la trasformazione in un locale di pubblico spettacolo;

**Atteso:**

- Che per intrattenimento musicale deve intendersi la riproduzione o l'esecuzione di musica dal vivo offerta ai clienti di un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande;
- Che l'attività di intrattenimento deve essere esclusivamente accessoria, complementare e secondaria rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- Che l'ingresso del pubblico deve essere libero e gratuito, cioè non vi deve essere richiesta di pagamento di un corrispettivo nelle varie forme previste o occulte quali biglietto d'ingresso, sottoscrizione per un'affiliazione o abbonamento, obbligo di consumazione, sovrapprezzo nelle consumazioni;
- Che si ritiene necessario provvedere a disciplinare lo svolgimento di intrattenimenti e delle altre attività di allietamento complementari a quelle di somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e contemporaneamente salvaguardare e garantire il rispetto dell'ordine, della sicurezza e della quiete pubblica, disponendo apposite prescrizioni e limitazioni in conformità alla legge;

**Ritenuto** necessario disciplinare lo svolgimento delle manifestazioni e delle attività economiche sopra richiamate anche se non soggette a specifica autorizzazione ai sensi degli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S., fissandone i limiti che si andranno a determinare;

**Vista** la Legge quadro in materia di inquinamento acustico n.447/1995 e la legge regionale 18/2001;

**Visto** il D.P.C.M. Marzo 1991 "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno;

**Visto** il D.P.C.M. 14 Novembre 1997 "Determinazione dei valori minimi delle sorgenti sonore"

**Visto** il D.P.C.M. n.215 del 16 Aprile 1999 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi";

**Visto** l'art. 9 della legge 447/95 che da facoltà al Sindaco di emanare provvedimenti di natura contingibile ed urgente in materia di contenimento dell'inquinamento acustico ai fini della salute pubblica e dell'ambiente;

**Visto** il T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 Giugno 1931, n.773 e successive modifiche e integrazioni;

**Visto** il D.L.gs. 267/2000 T.U.E.L.;

ORDINA

Gli intrattenimenti musicali e le attività di allietamento nei pubblici esercizi complementari a quella di somministrazione, per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti, possono essere effettuati dietro presentazione della S.C.I.A. utilizzando il nuovo modello predisposto, esclusivamente a mezzo pec, al protocollo dell'Ente all'indirizzo: protocolloisoladelliri@pec.it , 3(tre) giorni prima dell'evento programmato e dietro l'osservanza delle norme vigenti e corredata della documentazione prevista dall'art 17 della Legge regionale 18/2001.

Che, tenuto conto delle numerose attività insistenti sul centro storico e recependo la direttiva dell'Arpa, sarà permesso un solo intrattenimento all'esterno per serata nei seguenti ambiti:

Ambito 1 - Corso Roma, Lungoliri Trito, via Manna

Ambito 2 - Piazza XX Settembre, Via Verdi

Ambito 3 - Piazza San Lorenzo

Ambito 4 - Via Cascata.

Farà fede l'ordine di presentazione della Scia al protocollo. Non sarà più possibile presentare S.C.I.A con più date.

Non saranno consentiti intrattenimenti musicali sia all'interno che all'esterno dei locali in concomitanza con le manifestazioni previste per l'Estate Isolana.

La diffusione della musica di sottofondo **all'interno** del locale è consentita dall'apertura fino alle ore 01:00 nei giorni dalla domenica al giovedì; fino alle ore 02:00 nelle giornate di venerdì e sabato.

**Relativamente alla musica di sottofondo non sarà consentito l'utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, (altoparlanti) fissi o mobili all'esterno dei locali pubblici.**

Le attività economiche prima richiamate che fanno uso di strumenti sonori per allietare le serate o intrattenere la propria clientela, non dovranno superare i limiti di rumore di cui alla legge 447/1995.

## **RICORDA**

Le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza sono punite con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis comma 1 bis del D. Lgs. n. 267/2000, con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento in misura ridotta, entro 60 giorni dalla contestazione, di € 50,00 pari al doppio del minimo della sanzione edittale ai sensi dell'art. 16 della legge 24.11.1981, n.689.

Il mancato rispetto dei limiti di emissione e/o immissione sonora (sia assoluti che differenziali) determina l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 10, 2 comma della L. 447/95 (da 516,46 € a 5.164,57 €) in coordinamento con l'art. 659 del Codice Penale (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone).

In caso di particolare gravità o di terza violazione all'interno della stesso anno solare, il Sindaco, inoltre, dispone la chiusura dell'attività del pubblico esercizio per un periodo da uno a 20 giorni (*Art. 39 Regolamento Comunale*)

**Il presente provvedimento abroga, altresì, ogni altra disposizione sindacale non compatibile e in contrasto con quanto stabilito nel presente atto.**

#### **AVVERTE CHE:**

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni o al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio.

Il Comandante della Polizia Municipale, il Comandante Stazione Carabinieri di Isola del Liri e le altre forze di Polizia presenti sul territorio, sono incaricati all'osservanza ed esecuzione del presente provvedimento da parte dell'interessato, salvo a far ricorso alle misure previste dalla legge in caso di trasgressione.

Dispone, inoltre, che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale dell'Amministrazione Comunale – sezione Amministrazione Trasparente.

**IL SINDACO**



## Comune di Isola del Liri

PROVINCIA DI FROSINONE

### Ordinanza n° 34 del 11/05/2023

**Oggetto: Regolamentazione della diffusione sonora e degli intrattenimenti musicali e altre forme di allietamento complementari alla attività di somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi.**

#### IL SINDACO

**Vista** la nota Arpa ns prot 3803 del 20/3/2023 e considerato che nella nota si sottolinea: *"che il rumore generato dall'attività di movida che dalle segnalazioni risulta interessare l'area di Corso Roma e dei suoi dintorni prossimi in tutti i fine settimana rappresenta una condizione di effettivo inquinamento acustico così come definite dalla L.447/1995 art 2 c. 1 lettera a"*;

**Considerato** che nella stessa nota sopracitata si riporta testualmente *"si rende opportuno che il Sindaco di Isola del Liri, in qualità di autorità sanitaria locale, a tutela della salute dei cittadini residenti attui tutte le misure di contenimento del rumore anche attraverso la gestione e l'eventuale limitazione delle autorizzazioni concesse contemporaneamente a più attività commerciali ricadenti nella stessa area nel rispetto delle modalità di cui alla LR n. 18 del 3 agosto 2001"*;

**Considerata**, quindi, la necessità di provvedere alla salvaguardia della salute pubblica anche sotto il profilo della tutela dall'inquinamento acustico proveniente dagli ambienti di vita interni ed esterni;

**Considerato** che lo svolgimento dell'attività di intrattenimento e svago pone il problema della conciliabilità con il riposo e la tutela della salute delle persone;

**Considerato** che il Ministero dell'Interno, in conformità a quanto disposto dalla Cassazione penale con sentenza 10234 del 21 ottobre 1996, ha ritenuto esenti dalla disciplina di cui all'art.69 del T.U.L.P.S. gli spettacoli ed i trattenimenti organizzati in pubblici esercizi allo scopo di attirare la clientela, senza perciò aumentare il prezzo della consumazione e senza che ci sia nel locale l'apprestamento di elementi necessari che ne configurano la trasformazione in un locale di pubblico spettacolo;

**Atteso:**

- Che per intrattenimento musicale deve intendersi la riproduzione o l'esecuzione di musica dal vivo offerta ai clienti di un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande;
- Che l'attività di intrattenimento deve essere esclusivamente accessoria, complementare e secondaria rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- Che l'ingresso del pubblico deve essere libero e gratuito, cioè non vi deve essere richiesta di pagamento di un corrispettivo nelle varie forme previste o occulte quali biglietto d'ingresso, sottoscrizione per un'affiliazione o abbonamento, obbligo di consumazione, sovrapprezzo nelle consumazioni;
- Che si ritiene necessario provvedere a disciplinare lo svolgimento di intrattenimenti e delle altre attività di allietamento complementari a quelle di somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e contemporaneamente salvaguardare e garantire il rispetto dell'ordine, della sicurezza e della quiete pubblica, disponendo apposite prescrizioni e limitazioni in conformità alla legge;

**Ritenuto** necessario disciplinare lo svolgimento delle manifestazioni e delle attività economiche sopra richiamate anche se non soggette a specifica autorizzazione ai sensi degli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S., fissandone i limiti che si andranno a determinare;

**Vista** la Legge quadro in materia di inquinamento acustico n.447/1995 e la legge regionale 18/2001;

**Visto** il D.P.C.M. Marzo 1991 "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno;

**Visto** il D.P.C.M. 14 Novembre 1997 "Determinazione dei valori minimi delle sorgenti sonore"

**Visto** il D.P.C.M. n.215 del 16 Aprile 1999 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi";

**Visto** l'art. 9 della legge 447/95 che da facoltà al Sindaco di emanare provvedimenti di natura contingibile ed urgente in materia di contenimento dell'inquinamento acustico ai fini della salute pubblica e dell'ambiente;

**Visto** il T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 Giugno 1931, n.773 e successive modifiche e integrazioni;

**Visto** il D.L.gs. 267/2000 T.U.E.L.;

ORDINA

Gli intrattenimenti musicali e le attività di allietamento nei pubblici esercizi complementari a quella di somministrazione, per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti, possono essere effettuati dietro presentazione della S.C.I.A. utilizzando il nuovo modello predisposto, esclusivamente a mezzo pec, al protocollo dell'Ente all'indirizzo: protocolloisoladelliri@pec.it , 3(tre) giorni prima dell'evento programmato e dietro l'osservanza delle norme vigenti e corredata della documentazione prevista dall'art 17 della Legge regionale 18/2001.

Che, tenuto conto delle numerose attività insistenti sul centro storico e recependo la direttiva dell'Arpa, sarà permesso un solo intrattenimento all'esterno per serata nei seguenti ambiti:

Ambito 1 - Corso Roma, Lungoliri Trito, via Manna

Ambito 2 - Piazza XX Settembre, Via Verdi

Ambito 3 - Piazza San Lorenzo

Ambito 4 - Via Cascata.

Farà fede l'ordine di presentazione della Scia al protocollo. Non sarà più possibile presentare S.C.I.A con più date.

Non saranno consentiti intrattenimenti musicali sia all'interno che all'esterno dei locali in concomitanza con le manifestazioni previste per l'Estate Isolana.

La diffusione della musica di sottofondo **all'interno** del locale è consentita dall'apertura fino alle ore 01:00 nei giorni dalla domenica al giovedì; fino alle ore 02:00 nelle giornate di venerdì e sabato.

**Relativamente alla musica di sottofondo non sarà consentito l'utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, (altoparlanti) fissi o mobili all'esterno dei locali pubblici.**

Le attività economiche prima richiamate che fanno uso di strumenti sonori per allietare le serate o intrattenere la propria clientela, non dovranno superare i limiti di rumore di cui alla legge 447/1995.

## **RICORDA**

Le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza sono punite con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis comma 1 bis del D. Lgs. n. 267/2000, con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento in misura ridotta, entro 60 giorni dalla contestazione, di € 50,00 pari al doppio del minimo della sanzione edittale ai sensi dell'art. 16 della legge 24.11.1981, n.689.

Il mancato rispetto dei limiti di emissione e/o immissione sonora (sia assoluti che differenziali) determina l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 10, 2 comma della L. 447/95 (da 516,46 € a 5.164,57 €) in coordinamento con l'art. 659 del Codice Penale (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone).

In caso di particolare gravità o di terza violazione all'interno della stesso anno solare, il Sindaco, inoltre, dispone la chiusura dell'attività del pubblico esercizio per un periodo da uno a 20 giorni (*Art. 39 Regolamento Comunale*)

**Il presente provvedimento abroga, altresì, ogni altra disposizione sindacale non compatibile e in contrasto con quanto stabilito nel presente atto.**

#### **AVVERTE CHE:**

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni o al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio.

Il Comandante della Polizia Municipale, il Comandante Stazione Carabinieri di Isola del Liri e le altre forze di Polizia presenti sul territorio, sono incaricati all'osservanza ed esecuzione del presente provvedimento da parte dell'interessato, salvo a far ricorso alle misure previste dalla legge in caso di trasgressione.

Dispone, inoltre, che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale dell'Amministrazione Comunale – sezione Amministrazione Trasparente.

**IL SINDACO**